

## CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2015 addì 30 del mese di novembre, presso la sala consiliare, alle ore 21,10, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Francesco Conti, Giulia Ulivi, Viola Villa, Andrea Bencini, Sandra Baragli, Pier Luigi Zanella, Mirko Briziarrelli, Claudio Falorni, Edoardo Ciprianetti, Leonardo Bonghi, Pierantonio Gastaldo Brac, Elisa Lo Iacono, Paolo Sartoni, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Laura Franchini, Massimo Mari.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Francesco Conti.

Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Enrico Minelli.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Laura Franchini, Edoardo Ciprianetti, Paolo Sartoni.

Deliberazione n. 131

Oggetto: Delibera Consiglio Comunale n. 56 del 25 giugno 2015 - Precisione.

La Consigliera Ulivi illustra le modifiche previste con la proposta deliberativa di cui in oggetto.

Dopo di che,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25 giugno 2015 con cui venivano applicate le aliquote TASI relative all'anno 2015 confermando l'aliquota dello 0,25% da applicarsi esclusivamente sulle abitazioni principali e relative pertinenze;

VISTO che al punto 1) del dispositivo della citata delibera tra le categorie catastali imponibili non sono stati indicati gli immobili classificati in A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento Comunale TASI approvato con propria deliberazione n. 37 del 9.4.2014 e successivamente modificato con propria deliberazione n. 55 del 25 giugno 2015:

- all'art. 2 stabilisce che: *“Presupposto della TASI è il possesso a qualsiasi titolo dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative pertinenze”*;

- all'art. 3 definisce l'abitazione principale nel seguente modo: *“Ai fini dell'applicazione della TASI la definizione di abitazione principale coincide con quella relativa all'IMU così come esplicitata nel relativo regolamento, comprese le fattispecie assimilate all'abitazione principale ivi previste, ossia per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente....”*;

- all'art. 4 prevede che: *“soggetto passivo è chiunque possieda a qualsiasi titolo l'abitazione principale e le relative pertinenze così come previsto all'art. 2 del presente regolamento”*;

PRESO ATTO che nel vigente Regolamento TASI non sono previsti casi di esenzioni per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, conformemente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 679, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che elenca tassativamente le tipologie di immobili per i quali è possibile concedere l'esenzione;

VISTO altresì l'art. 8 del citato Regolamento in cui è previsto che con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale ha la sola facoltà di *“introdurre delle detrazioni della TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa”*;

CONSIDERATO altresì che nella delibera consiliare n. 54 del 25 giugno 2015 con cui sono state approvate le aliquote IMU 2015, per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è stato affermato che l'aliquota IMU non può essere superiore al 3,5%, citando il provvedimento consiliare adottato nella stessa data con cui è stata deliberata l'aliquota TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze nella misura dello 0,25%, in quanto l'art. 1, comma 667, della L. 27.12.2013, n. 147 ha stabilito che la somma della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non può essere superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (per l'abitazione principale l'aliquota massima è lo 0,6%);

CONSIDERATO che limite e fondamento della potestà regolamentare comunale è la fonte legislativa che ha stabilito tassativamente l'obbligo tributario per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale nel momento in cui all'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 non ha concesso all'ente la facoltà di prevederne l'esenzione;

PRESO ATTO dell'incompletezza formale presente al punto 1) del dispositivo della citata deliberazione consiliare n. 56 del 25 giugno 2015;

RITENUTO OPPORTUNO precisare che, tra le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali a cui applicare l'aliquota TASI del 0,25%, rientrano anche quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 1 per gli aspetti tecnici e contabili espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

A voti unanimi, su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

- di precisare e correggere formalmente, per le motivazioni espresse in narrativa, il punto 1) del dispositivo della delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25 giugno 2015, dando atto che tra le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, a cui applicare l'aliquota TASI del 0,25%, rientrano anche quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Successivamente, a voti unanimi, su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

-----

Si dà atto che, prima della votazione sull'argomento in oggetto, si allontana dall'aula la Consigliera Franchini.